



Prefettura di Genova
Ufficio Territoriale del Governo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Il Prefetto di Genova nella persona del dott. Renato Franceschelli

e

il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria nella persona del dott. Ettore Acerra,

PREMESSO CHE

- l'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009, stabilisce che "il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";
- il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 4 giugno 2010 ha disciplinato le modalità di svolgimento del test di lingua italiana che i richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dovranno sostenere ai fini del rilascio del predetto titolo di soggiorno;
- l'Accordo quadro siglato l'11 novembre 2010 tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per dare applicazione al Decreto Ministeriale 4 giugno 2010, prevede all'art. 4, comma 1, che venga stipulato un protocollo d'intesa tra la Prefettura-U.T.G., territorialmente competente, e l'Ufficio Scolastico Regionale al fine dell'individuazione delle istituzioni scolastiche presso le quali sarà svolto il test di conoscenza della lingua italiana;
- le "Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento" del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale in data 8 giugno 2015 identificano – al capitolo terzo relativo all'assetto organizzativo – il CPIA come "una tipologia scolastica autonoma, articolato in reti territoriali di servizio, sedi centrali e punti di erogazione" e "da un punto di vista amministrativo, in una sede centrale e in punti di erogazione di primo livello (sedi associate) dove si realizzano i percorsi di alfabetizzazione della lingua italiana";

tutto ciò premesso

le parti concordano e stipulano quanto segue

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente protocollo ha lo scopo di individuare le istituzioni scolastiche, sede di svolgimento del test, secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 4 dell'Accordo Quadro citato in premessa.
2. Con il presente protocollo, inoltre, vengono definiti gli obblighi delle Parti in relazione ai criteri e alle modalità per lo svolgimento del test ai sensi dell'art. 5 del citato Accordo Quadro anche in materia di composizione numerica dei convocati alle sessioni di svolgimento del test e di modalità di erogazione dei finanziamenti delle stesse;

Art. 2
(Individuazione delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento del test)

Secondo i criteri di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro citato in premessa, acquisite le disponibilità, le Parti individuano quali sedi dello svolgimento del test le istituzioni scolastiche sedi dei CPIA indicate nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente protocollo.

Art. 3
(Obbligo delle parti)

1. La Prefettura, in applicazione di quanto previsto dal precedente art. 1, si impegna a:
 - a. collaborare con l'Ufficio Scolastico Regionale, ai fini del coordinamento delle istituzioni scolastiche di cui all'Allegato 1, per concordare, sentite le istituzioni scolastiche medesime, il calendario dello svolgimento del test da articolarsi in più sessioni nel corso dell'anno, secondo le necessità;
 - b. comunicare alle istituzioni scolastiche, di cui alla precedente lettera a), dieci giorni prima delle date fissate dal suddetto calendario, l'elenco degli stranieri che hanno fatto richiesta di partecipazione al test, al fine di predisporre tutti i necessari adempimenti anche di natura organizzativa;
 - c. assegnare ad ogni istituzione scolastica, di cui alla precedente lettera a), la somma di 1096,56 euro per ciascuna sessione di svolgimento del test, di cui 696,60 euro destinati a coprire le spese previste nell'Area formativa e 399,96 euro per quelle previste nell'Area organizzativo-gestionale, tenuto conto delle voci di spesa di cui all'Allegato 2 al presente protocollo;
 - d. diffondere ogni utile informazione tramite i Consigli Territoriali per l'Immigrazione ed i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa l'eventuale pubblicazione sul proprio sito web;
 - e. assicurare la propria disponibilità a un continuo e diretto confronto con l'Ufficio Scolastico Regionale, nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti al fine di definire soluzioni concrete e fattibili che tengano in considerazione il complesso scenario di variabili, anche in relazione

all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio (gradi di rischio, tipologia di utenti, strutture e infrastrutture disponibili, dotazione organica, caratteristiche del territorio, etc.);

- f. per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e in conformità con le indicazioni del CTS e/o con le disposizioni delle Autorità Sanitarie, collaborare con l'Ufficio Scolastico Regionale al fine di consentire alle istituzioni scolastiche individuate lo svolgimento delle attività di cui al presente protocollo nel pieno rispetto delle norme e misure di sicurezza proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica sul territorio e volte ad assicurare la piena ed effettiva tutela della salute degli utenti e di tutto il personale scolastico coinvolto, prevedendo, all'occorrenza, una rimodulazione delle sessioni programmate e/o una riduzione del numero di candidati per sessione;
 - g. comunicare ai candidati, contestualmente alla convocazione, le misure di sicurezza da osservare per poter accedere ai locali dell'istituzione scolastica e sostenere l'esame in conformità con quanto previsto dalla normativa sulla base dell'evolversi della situazione epidemiologica sul territorio;
 - h. assicurare, presso le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti di cui all'allegato 1, lo svolgimento dei test, sia con modalità informatiche che scritte di tipo non informatico, secondo le sessioni previste dal calendario concordato, **previa identificazione dello straniero a cura della Commissione**, di cui all'art.5 comma 2 dell'Accordo quadro citato in premessa
2. L'Ufficio Scolastico Regionale, in applicazione di quanto previsto dal precedente art.1, si impegna a:
- a. individuare le istituzioni scolastiche, sedi dei CPIA, idonee a svolgere il test di conoscenza di lingua italiana, in base a quanto stabilito nell'art.4 del citato Accordo quadro e darne comunicazione alla Prefettura-U.T.G.;
 - b. predisporre il calendario per lo svolgimento del test secondo le esigenze rappresentate dalla Prefettura U.T.G., sentite le istituzioni scolastiche di cui all'Allegato 1;
 - c. trasmettere alle istituzioni scolastiche, indicate nell'Allegato 1, il presente protocollo con i relativi allegati, e le Linee guida di cui all'art. 5, comma 4 dell'Accordo Quadro citato in premessa;
 - d. collaborare, per quanto di propria competenza, all'organizzazione finalizzata allo svolgimento dei test, presso le istituzioni scolastiche, sedi dei CPIA di cui all'Allegato 1, sia con modalità informatiche sia con modalità scritte/orali di tipo non informatico, secondo le sessioni previste dal calendario concordato;
 - e. per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e in conformità con le indicazioni del CTS e/o con le disposizioni delle Autorità Sanitarie, collaborare con la Prefettura al fine di consentire alle istituzioni scolastiche individuate lo svolgimento delle attività di cui al presente protocollo nel pieno rispetto delle norme e misure di sicurezza proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica sul territorio e volte ad assicurare la piena ed effettiva tutela della salute degli utenti e di tutto il

Chessa

PL

personale scolastico coinvolto, prevedendo, all'occorrenza, una rimodulazione delle sessioni programmate e/o una riduzione del numero di candidati per sessione;

- f. comunicare alle istituzioni scolastiche, di cui all'Allegato 1, tempi e modalità della trasmissione di cui all'art. 5, comma 8 dell'Accordo Quadro citato in premessa, da effettuare comunque entro tre giorni dallo svolgimento del test;
- g. diffondere ogni utile informazione tramite i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa l'eventuale pubblicazione sul proprio sito web;
- h. assicurare il necessario supporto tecnico alle istituzioni scolastiche di cui all'Allegato 1 ed il coordinamento delle attività anche attraverso la realizzazione di specifiche azioni formative;
- i. assicurare la propria disponibilità a un continuo e diretto confronto con la Prefettura-U.T.G., nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti al fine di definire soluzioni concrete e fattibili che tengano in considerazione il complesso scenario di variabili anche in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio (gradi di rischio, tipologia di utenti, strutture e infrastrutture disponibili, dotazione organica, caratteristiche del territorio, etc.).

Art. 4

(Modalità di erogazione del finanziamento)

1. La Prefettura verserà a ciascuna istituzione scolastica, di cui all'allegato 1, al codice iban indicato e su richiesta della stessa, il totale delle somme dovute per ogni sessione di svolgimento del test da questa effettuato, secondo quanto indicato al precedente art. 3.
2. La liquidazione delle somme avverrà entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1.
3. Sono ammesse variazioni di spesa fra le singole Aree, di cui all'Allegato 2, nella misura massima del 20%. Non sono ammesse, invece, variazioni tra le singole voci di spesa di ciascuna Area.

Art. 5

(Rendicontazione finale)

1. Il finanziamento è accordato con rigoroso vincolo di scopo ed è esclusivamente destinato alla gestione delle sessioni di svolgimento del test.
2. Ciascuna istituzione scolastica, destinataria del finanziamento, comunica tempestivamente alla Prefettura-UTG, l'avvenuta realizzazione della sessione prevista, fornendo tutta la necessaria ed esaustiva rendicontazione delle spese all'uopo sostenute.

Art. 6

(Durata)

Il presente protocollo ha efficacia triennale, decorrente dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato alla scadenza per un identico periodo ed alle medesime condizioni, salva contraria volontà di una delle parti da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata inviata entro e non oltre trenta giorni prima della scadenza o del rinnovo.


Art. 7
(Allegati)

1. Fanno parte integrante del presente protocollo i seguenti allegati:
 - a. Allegato 1 – Elenco delle istituzioni scolastiche della provincia di Genova individuate quali sedi di svolgimento del test;
 - b. Allegato 2 – Standard di costo.


Il presente protocollo viene redatto in 2 originali, una per ogni parte contraente.

Data del protocollo informatico

Il Prefetto
Renato Franceschelli



Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale
Ettore Acerra





PR_GEUTG - Prefettura Genova Ufficio: AFFARI SOCIALI Utente: Spagnol Iris Ruolo: Protocollo
Registro: Registro Ufficiale Ultimo protocollo: 83259/2021

Protocollo Documentale Report

About Help Logout

- Documento in ingresso
- Documento in uscita
- E-mail in ingresso
- E-mail log
- Protocollo Interno

Protocollo in ingresso - email posta elettronica certificata	
Nominativo mittente :	drli@postacert.istruzione.it
Email mittente :	drli@postacert.istruzione.it
Destinazione :	TO
Oggetto :	Protocollo nr: 12028 - del 24/11/2021 - AOODRLI - Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria protocollo di intesa USR - PREFETTURA ex art 9 (TEST LINGUA ITALIANA)
Testo del Messaggio :	Invio di documento protocollato Oggetto: Protocollo nr: 12028 - del 24/11/2021 - AOODRLI - Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria protocollo di intesa USR - PREFETTURA ex art 9 (TEST LINGUA ITALIANA) Data protocollo: 24/11/2021 Protocollato da: AOODRLI - Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Allegati: 3
Data spedizione :	24/11/2021 - 09:00
Data ricezione :	24/11/2021 - 09:00
Data elaborazione :	24/11/2021 - 09:15
Selezionare il documento Principale :	<input type="text" value="6977-REG-1637740710308-lettera+trasmissione+protocolli+prefettura-signed.pdf"/> <input type="button" value="Visualizza"/>

[Download email originale](#) [Indietro](#)